



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

122/2016
Settembre/15/2016 (*)
Napoli 29 Settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 33/E del 22 luglio scorso, ha precisato che il rimborso dell'IVA è sempre possibile anche in presenza di una rateazione relativa ad una cartella di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, ha definitivamente chiarito che **la presenza di rate non ancora versate di una cartella di pagamento non comporta la sospensione del rimborso IVA se, però, non c'è stata la decadenza dalla rateazione.**

Le cartelle di pagamento rateizzate

E' questo uno dei principali contenuti della Circolare *de qua*, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul rimborso del credito IVA, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs 156/2015 che ha riformulato l'istituto dell'interpello, e dal D.Lgs 158/2015 che ha invece revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie, sia in campo penale che in campo amministrativo.

In merito alla sospensione del rimborso IVA nel caso di pagamenti rateizzati delle cartelle di pagamento è stato sancito che:

→ l'obbligo di presentazione della garanzia era già stato abrogato dall'articolo 83, comma 23, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008.

→ il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive,

→ l'importo residuo iscritto a ruolo sia immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

→ Il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate: il piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Ai fini dell'esecuzione dei rimborsi IVA le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso. Anche se, tale regola, non vale nel caso in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.

Le comunicazioni di irregolarità

Nel caso in cui i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (id: Avviso bonario) non siano ancora decorsi o si sia in presenza di comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta regolarmente versando, l'ufficio in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l'esecuzione del rimborso. **Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, scaduti i trenta giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l'ufficio può procedere con la *sospensione* totale o parziale del rimborso IVA.**

Fermo Amministrativo

L'attuale disciplina del fermo amministrativo prevede che *"Qualora un'Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni, richieda la*

sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo". Tale provvedimento ha natura cautelare in quanto diretto alla tutela delle regioni di credito delle Amministrazioni Statali ed ha portata generale, con la conseguenza della sua applicabilità ai rimborsi IVA.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT